



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 2008

Procedura di *impeachment* da parte delle Camere
del Parlamento Nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di affermare la centralità del Parlamento, unico «sovrano legale» per mandato del «sovrano reale», che è il Popolo, si introduce nell'ordinamento Costituzionale l'istituto dell'*impeachment* o della

revoca per atto del Parlamento, che esiste in altri due Stati democratici, quali il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, nei quali peraltro esiste una Corte Suprema, anche con poteri superiori a quelli della Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Con risoluzione approvata dal Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei suoi membri, dietro un atto di richiesta motivata approvato dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei votanti, dietro una mozione presentata da almeno un decimo dei deputati, possono essere revocati prima della scadenza del mandato:

- a) il Presidente della Repubblica;
- b) i singoli membri della Corte Costituzionale;
- c) i singoli membri del Consiglio superiore della magistratura;
- d) i magistrati ordinari e amministrativi;
- e) i dipendenti civili e militari dello Stato con qualunque qualifica o grado, sia dall'ufficio o comando cui sono proposti che dall'impiego.

2. La risoluzione di revoca non può contenere sanzioni penali o civili, ma può contenere la sanzione della sospensione anche a vita dai pubblici uffici compresi il diritto all'elettorato passivo.

3. La revoca è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro competente.

4. La revoca del Presidente della Repubblica è dichiarata con decreto del Presidente del Senato emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

